

LETTERA A MEZZO E-MAIL

A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0134/2021

Napoli, 2 luglio 2021

OGGETTO: Le principali novità previste dal “Decreto Lavoro” in tema di riscossione: cenni principali.

È in vigore **dal 30 giugno il D.L. n. 99/2021**, che dispone una **ulteriore proroga - dal 30 giugno al 31 agosto** - dei termini di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivo e degli avvisi di addebito INPS, la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 (20 febbraio per i contribuenti con sede nei comuni della “prima zona rossa”) e il **31 agosto 2021**. Poiché i versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, tale termine verrà a scadenza il **30 settembre 2021**. **Il nuovo termine non riguarda, invece, le rate della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle** Di seguito si analizzeranno le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Lavoro”.

PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO.
Differimento al **31 agosto 2021** del termine di **sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento**¹ affidati all'Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020² al **31 agosto 2021**, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il **30 settembre 2021**.

¹ Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

² Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal **21 febbraio 2020**.

SOSPENSIONE, ATTIVITA' DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI.

Sospensione fino al **31 agosto 2021 delle attività di notifica** di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle **procedure di riscossione, cautelari ed esecutive**, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al **31 agosto** gli obblighi derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (**19/5/2020**), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il **soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore**; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal **1° settembre 2021**, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

RATEIZZAZIONI.

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso **dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021**. Queste rate devono essere versate comunque entro il **30 settembre 2021**.

Per i **piani di dilazione** già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al **31 dicembre 2021**³, la **decadenza** del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di **mancato pagamento di dieci rate**, anche non consecutive, **invece delle cinque rate ordinariamente previste**.

³ Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere **dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore ad € **100.000**, in deroga alla soglia di € **60.000** prevista dall'art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973

Entro il **31 dicembre 2021**, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione** senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

La possibilità di ottenere una nuova rateazione, senza necessità di pagare le rate scadute, è applicabile anche in caso di decadenza dalla c.d. "rottamazione-ter" e dal c.d. "saldo e stralcio" a causa del mancato pagamento delle rate previste nel 2019.

PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EX ART. 48 BIS DEL DPR N. 602/1973) SUPERIORI AD € 5.000,00.

Sospensione dall'8 marzo 2020 al **31 agosto 2021** delle **verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48 bis del DPR 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila Euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

ROTTAMAZIONE-TER.

Il Decreto Lavoro non ha infine apportato alcuna modifica in riferimento a quanto già previsto dal "Decreto Sostegni" per le rate della rottamazione-ter in scadenza nel 2020 e nel 2021.

In dettaglio, **in riferimento alla scadenza delle rate 2020 non ancora versate, per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019**, il termine "**ultimo**" per pagare tutte le **rate in scadenza nel 2020** è differito al **31 luglio 2021**. Per mantenere i benefici dell'agevolazione, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate della "Rottamazione-ter" che erano in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre 2020 e che non sono state ancora versate.

In riferimento alla scadenza delle rate 2021, per coloro che sono in regola con i versamenti, il termine "**ultimo**" per pagare tutte le **rate in scadenza nel 2021** è differito al **30 novembre**.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della "Rottamazione-ter", entro la scadenza prevista dal "Decreto Sostegni" dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Si osservi infine che se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

I soggetti decaduti dalla "Rottamazione-ter" per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, che non possono beneficiare del nuovo termine previsto per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, grazie alle novità introdotte dal "Decreto Rilancio" (DL 34/2020), possono comunque richiedere la

rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.

La medesima possibilità è stata altresì prevista dal "Decreto Ristori" (DL n. 137/2020) anche per i debiti che erano stati oggetto delle precedenti rottamazioni (prima Rottamazione e Rottamazione-bis) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO.

Il comma 2 dell'art. 2, D.L. n. 99/2021 proroga anche il termine, scaduto in realtà al **30 aprile 2021**, di sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo. In proposito, si evidenzia che l'art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. Ricevuta la segnalazione, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro 60 giorni se intende accettare tale proposta. **Al fine di non penalizzare i contribuenti sotto il profilo della liquidità finanziaria, è previsto che la sospensione, fino al 31 agosto 2021, della possibilità di operare detta compensazione su iniziativa dell'Amministrazione Finanziaria.**

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

